

Codice Penale

416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso ⁽¹⁾.

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni ⁽²⁾.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 11-ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 62/2014.

Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 39, L. 3 agosto 2007, n. 124, sulla disciplina del segreto di Stato. Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'art. 2, L. 28 giugno 2012, n. 92.

Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 62/2014, era il seguente: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.».

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.».